



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Registro Generale n. 8

ORDINANZA N. 8 DEL 13-01-2021

Oggetto: EVENTI SISMICI DEL 2016. REVOCA PARZIALE ORDINANZA DI SGOMBERO DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CASCIA LOC. CASTEL SANTA MARIA DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 61 PARTICELLE 597 - 605 - 664 - 665 DEL N.C.E.U. DITTE: CETORELLI CESARE - DI BERNARDINO FERMINIA - CETORELLI FRANCESCO - CETORELLI MARCO - CETORELLI MASSIMILIANO - MOSCATELLI ROBERTO - MOSCATELLI MAURO - RUFFINI GINO - TOTARO WALTER. (LA PRESENTE REVOCA PARZIALMENTE L'ORDINANZA N. 33 DEL 30/01/2018 LIMITATAMENTE ALLE U.I. N. 3 - 4 - 5 - 6).

L'anno addì tredici del mese di gennaio,

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Comune di Cascia è stato interessato dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ed in particolare l'evento sismico del 30 ottobre 2016;
- che tali eventi hanno provocato nell'intero territorio Comunale danni diffusi su alcune strutture e fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private tali da compromettere la pubblica e la privata incolumità;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori ed eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021*" recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza (prorogato fino al 31 dicembre 2019), in conseguenza degli ulteriori ed eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la Legge 12 dicembre 2019, n. 156 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle*

ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici" (proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019;

VISTA la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (pubblicata nel S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020) recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 203 del 14/08/2020) recante disposizioni in merito a "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021);

VISTA la richiesta di revoca parziale dell'ordinanza n. 33 del 30/01/2018, presentata dall'arch. Sabatino SAVIANI e registrata al prot. comunale n. 217 del 08/01/2021;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta di revoca parziale riporta quanto segue:

- 1) *gli immobili dei sigg. Moscatelli Roberto, Moscatelli Mauro, Ruffini Gino e Ruffini Rita (erede di Totaro Walter) censiti al catasto fabbricati al foglio 61 particelle 605 – 664 – 665, furono oggetto di inagibilità a seguito di scheda AeDES con esito B;*
- 2) *viste le note riportate nelle schede AeDES, dalle quali si evince che i danni alle unità immobiliari sono minimi e principalmente riguardano i comignoli ed alcune tegole rotte a seguito del crollo della torretta;*
- 3) *considerato che internamente le unità immobiliari non avevano danni tali da giustificare un'inagibilità e che i proprietari al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dai comignoli caduti, hanno provveduto a ripararli a proprie spese: tale lavoro è da considerare "attività edilizia libera" in quanto essendo lavori di manutenzione ordinaria rientrano nei casi previsti dall'art. 118 della L.R. 1/2015;*
- 4) *con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente punto 3) si riferisce che gli stessi sono terminati in data 30/10/2020 e che i proprietari si dichiarano disponibili al pagamento di tutti gli eventuali tributi comunali dovuti, a far data dall' ultimazione dei lavori stessi.*

VISTE anche le precedenti comunicazioni relative alla medesima ordinanza, presentate dall'arch. Sabatino Saviani e registrate al prot. comunale ai numeri seguenti:

- n. 10862 del 31/08/2020 (richiesta di revisione ordinanza n.33/2018)
- n. 11506 del 14/09/2020 (relazione tecnica relativa all'ord. 33/2018)
- n. 13930 del 30/10/2020 (richiesta di revisione ordinanza n. 33/2018)
- n. 17055 del 30/12/2020 (richiesta di revoca ordinanza n. 33/2018)

CONSIDERATA in particolare la richiesta di revisione dell'ordinanza n. 33 del 30/01/2018, presentata dall'arch. Sabatino SAVIANI e registrata al prot. comunale n. 13930 del 30/10/2020 nella quale si riportano i punti seguenti:

- *l'edificio, con struttura in c.a., si configura come un'unica unità strutturale che si sviluppa su 2 piani, ad eccezione di una porzione di testata che invece è di tre piani, e si compone delle u.i. censite in catasto fabbricati al foglio 61, particelle n.:597 sub 2, 597 sub 3, 664, 665, 604, 605 sub 1, 605 sub 2, 605 sub 3;*
- *danni significativi a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016: si riscontrano solo, come prevedibile, nelle unità immobiliari a tre piani censite con la particella catastale 597 sub 2 e 3, di proprietà dei signori Cetorelli Massimiliano, Cetorelli Cesare, Cetorelli Marco e Cetorelli Francesco;*

- le altre unità immobiliari hanno riportato danni lievi, tanto che, ad una indagine più approfondita, sono risultati interessati solo l'intonaco, ragione per cui i proprietari hanno provveduto autonomamente alla loro riparazione al fine di riacquisirne l'agibilità nel più breve tempo possibile;
- detti proprietari, per le ragioni sopra esposte, non intendono attendere tutto l'iter procedurale legato ai contributi del sisma per riavere l'agibilità delle loro abitazioni;
- i signori Cetorelli, pertanto, sono gli unici che hanno la necessità di accedere ai contributi per la riparazione dei danni e il rafforzamento locale ma sono impossibilitati farlo perché sono in minoranza all'interno del condominio "di fatto";
- l'unica strada possibile per loro è rappresentata dal disposto dell'art. 12 comma 1, dell'Ordinanza Commissariale n. 95, il quale prevede la possibilità, per edifici con inagibilità parziale, di poter richiedere i contributi anche alla singola unità immobiliare.

PERTANTO sono da **escludere dall'ordinanza n. 33 del 30/01/2018** le unità immobiliari seguenti:

Castel Santa Maria - Foglio 61 Particella 605			
sub	proprietà	nato/a a	il
(u.i. 5) 1 – 2	Moscatelli Roberto	Roma	17/08/1957
(u.i. 6) 3	Moscatelli Mauro	Roma	19/06/1954

Castel Santa Maria - Foglio 61 Particella 664			
sub	proprietà	nato/a a	il
(u.i. 3)	Ruffini Gino	Cascia (PG)	17/02/1943

Castel Santa Maria - Foglio 61 Particella 665			
sub	proprietà	nato/a a	il
(u.i. 4)	Totaro Walter	Cosenza	21/08/1950

PERTANTO sono da **non escludere dall'ordinanza n. 33 del 30/01/2018** le unità immobiliari seguenti:

Castel Santa Maria - Foglio 61 Particella 597 sub 2			
sub	proprietà	nato/a a	il
(u.i. 1) 2	Cetorelli Francesco	Roma	29/08/1978
	Cetorelli Marco	Roma	12/03/1975
	Cetorelli Massimiliano	Roma	10/03/1973
	Di Bernardino Ferminia	Stati Uniti d'America	18/01/1914

Castel Santa Maria - Foglio 61 Particella 597 sub 3			
sub	proprietà	nato/a a	il
(u.i. 2) 3	Cetorelli Cesare	Cascia (PG)	29/08/1951
	Di Bernardino Ferminia	Stati Uniti d'America	18/01/1914

PERTANTO RITENUTO:

- di dover **revocare parzialmente l'ordinanza n. 33 del 30/01/2018 (limitatamente alle unità immobiliari n. 3 – 4 – 5 – 6)**;

- di dover provvedere tempestivamente a vietare l'accesso delle persone agli immobili citati;

VISTI l'art. 6 commi 4^a e 5^a, l'art. 7 comma 1^a e l'art. 30 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);

VISTO l'articolo 54 comma 2^a del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento degli EE.LL.);

DICHIARA

- **la revoca della inagibilità** dell'immobile distinto al **catasto foglio 61 particelle 605 – 664 – 665** (ovvero limitatamente alle **U.I.: n. 3 – n. 4 – n. 5 – n. 6**);
- **l'inagibilità** degli immobili distinti al **foglio 61 particella 597 sub 2 (u.i. 1) sub 3 (u.i. 2)**

ORDINA

- **la revoca parziale dell'ordinanza n. 33 del 30/01/2018** (ovvero limitatamente alle **U.I.: n. 3 – n. 4 – n. 5 – n. 6**);

fatto salvo, ove necessario, che resta in carico al proprietario/titolare dell'immobile di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 137 della L.R. 1/2015;

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza ai proprietari come sopra identificati in qualità di utilizzatori e proprietari dell'immobile;
- **ai destinatari in oggetto di comunicare al Comune eventuali soggetti conduttori e/o comodatari beneficiari di C.A.S. (Contributo Autonomia Sistemazione);**
ovvero
- **ai destinatari in oggetto di comunicare alla Regione la notifica della presente se beneficiari di M.A.P.R.E. (Moduli Abitativi Prefabbricati Rurali Emergenziali);**
- che il Comando Polizia Municipale è incaricato rispettivamente alla trasmissione e alla notificazione della presente ordinanza e al rispetto della presente Ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del Procedimento l'arch. Marotta Alessandro, contattabile al numero 0743.751320 (Complesso Santa Margherita – Area Territorio) e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso il “Complesso Santa Margherita – Area Territorio” Cascia;

RENDE NOTO che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero,
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero,
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
MARIO DE CAROLIS